Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Pres. Giovanni Tinebra

Al Vice Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Dr. Emilio Di Somma

Oggetto: Fondo Efficienza Servizi

In questi giorni a livello periferico l'Amministrazione sta procedendo alla definizione delle procedure di liquidazione del fondo per l'efficienza dei servizi per l'anno 2001, in applicazione dei criteri stabiliti nell'accordo 25/10/2001.

Le conseguenti indicazioni operative sono state rese note attraverso la nota n. 0336927/3.1 del 05/11/2001.

Premesso quanto sopra, nel ribadire i contenuti della nota unitaria di CGIL – CISL – UIL del 21/11/2001, che ad ogni buon fine si allega in copia, osserviamo come l'interpretazione di cui alla lettera (K) della circolare, penalizzi oltre misura il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti dove non è stata effettuata la programmazione, discriminando, di fatto, quel personale.

E' del tutto evidente che il principio osservato nella circostanza fu quello di non penalizzare quel personale a causa di inefficienze indipendenti dalla loro volontà.

Per questa ragione, in analogia a quanto stabilito alla lettera (J) della stessa circolare, fu richiesto che i turni utili ai fini del raggiungimento della soglia fissata (23 turni) devono considerarsi anche le assenze dal servizio preventivamente autorizzate dalle Direzioni (congedo ordinario, benefici legge 104, cure termali, permessi sindacali, riposi compensativi e riposi recupero...).

In altre parole, appare quantomeno singolare il fatto che il personale debba rispondere dell'incapacità di programmare e organizzare il servizio nei termini previsti dal vigente accordo quadro nazionale, così come desta perplessità il fatto che non vengano impartite direttive in merito all'individuazione degli Organi cui attribuire la competenza a stabilire gli istituti che hanno o meno realizzato la programmazione dei servizi a medio e lungo termine.

Ciò posto, tenuto conto del grave danno economico che subirà la gran parte del personale di Polizia Penitenziaria, con il presente atto si diffida formalmente codesto Ufficio a voler impartire, con la massima urgenza, direttive che modificano nel senso da noi richiesto le procedure di calcolo delle somme spettanti.

In caso contrario, a tutela dei nostri iscritti, ci riserviamo di interessare lo studio legale convenzionato per le azioni giudiziarie ritenute più opportune.

In attesa di riscontro, distinti saluti.

FP CGIL Rossetti CISL FPS Giustizia Mammucari UIL PA Pen.ri Tesei

 \mathbf{E}

ULTIM'ORA

Fondo Efficienza 2001

Trascriviamo di seguito la nota unitaria trasmessa al Capo del DAP:

Roma 21novembre

Pres. Giovanni TINEBRA Capo del D.A.P.

Dott. Emilio DI SOMMA Vice Capo del D.A.P.

Oggetto: Accordo sottoscritto il 25 ottobre 2001, concernente i criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2001.

In data 25 ottobre 2001, dopo un articolato e complesso confronto al tavolo contrattuale, è stato siglato <u>l'accordo concernente i criteri di utilizzazione per l'anno in corso delle risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali</u> di cui agli articoli 14 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, e 11 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.

Di seguito codesto Ufficio ha emanato la <u>nota n. 0336927/3.1 del 05/11/2001 con la quale so-</u> no state fornite indicazioni operative per l'applicazione dell'accordo stesso.

Tuttavia, in relazione al computo delle presenze per il personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera nelle sedi ove non è ancora realizzata la programmazione dei servizi a medio e lungo termine, registriamo un'interpretazione che appare, oltre che restrittiva, non rispondente alla ratio dell'accordo in questione e persino discriminatoria per un rilevante numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

È del tutto evidente, difatti, che la previsione – nell'accordo del 25 ottobre 2001 – di corrispondere l'incentivo al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante negli Istituti ove non è ancora realizzata la programmazione dei servizi a medio e lungo periodo, legandolo esclusivamente al numero delle presenze, è quella di non penalizzare ulteriormente quanti a causa della persistente inefficienza dell'Amministrazione a livello locale non possono gestire in maniera accettabile la propria vita privata.

Conseguentemente, ed anche al fine di garantire il diritto alle pari opportunità ed all'equanime trattamento agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nel loro complesso, appare finanche ovvio che nei turni utili ai fini del raggiungimento della soglia fissata (23) debbano essere computate – in analogia con le procedure adottate per il conteggio dei turni di servizio programmati espletati ai fini del raggiungimento della percentuale del 90% negli Istituti penitenziari ove è realizzata la programmazione dei servizi a medio e lungo termine – le assenze dal servizio preventivamente autorizzate dalle Direzioni (es. congedo ordinario, benefici ex legge 104/1992 e D.Lgs. 15-1/2001, cure termali, permessi sindacali, riposi compensativi e riposi recupero, ecc.).

Per quanto rappresentato, si invita codesto Dipartimento a rivedere con la massima urgenza le direttive impartite, modificandole nel senso da noi indicato.

In attesa di cortese, urgente riscontro, distinti saluti.

FP CGIL Rossetti FPS CISL Saraceni UIL PA Pen.ri Grisini